



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Maria Giovanna Lai, Fiori Anna Maria, Tavera Barbara Teresa, D'Alessandro Maria Antonietta, Flore Daniela, Moretti Maddalena, Cocciantè Caterina, Giangrande Maria Lucia Tiziana, Scarzella Silvia e Cuccorese Chiara Ivana, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Gian Michele Gentile, Paolo Agostino Demuro, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G.G. Belli, 27;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Luciana Lai, non costituita;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento prot. n. 272/11 avente ad oggetto: "Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appaiono sussistere profili di fumus boni juris con riguardo, in particolare, all'inidoneità dello strumento utilizzato per riorganizzare le classi di concorso per cui è causa ed in relazione alle finalità indicate dalla norma di legge (art. 64 comma 3, d.l. n. 112 del 2008);

Ritenuto, peraltro, che dalla documentazione in atti, relativa alla formazione di una graduatoria unificata, risultante dall'incrocio delle graduatorie dei titolari degli insegnamenti atipici delle classi di concorso AO51 e AO52, emerge il periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto che si rinvergono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;

Ritenuto di dover fissare per la discussione del merito, l'udienza del 26.1.2012;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26.1.2012 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)